

STATUTO “A.S.A. – ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI – VILLA SERENA ETS”

Titolo I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1.

È costituita l'Associazione “A.S.A. – ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI – VILLA SERENA ETS”, in breve anche “A.S.A. – VILLA SERENA ETS”.

L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS”.

Articolo 2.

L'Associazione ha sede in Introbio (LC). Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e favorevole agli anziani in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

Per perseguire i propri scopi istituzionali l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017).

L'Associazione opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia ed ha lo scopo di porsi al servizio e di assistere le persone anziane per assicurare loro assistenza e solidarietà sia a domicilio sia in case di cura e ricovero.

La sua attività consiste nella gestione di case di cura, case di riposo per anziani, case di soggiorno con possibilità di pensione con ristoro, comunità alloggio, comunità famiglia, centri diurni per anziani, strutture protette e nel prestare agli anziani servizi idonei ad assicurare loro le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.

L'Associazione è improntata al modello della religione Cristiano-Cattolica e prevede, all'interno delle strutture da essa gestite, la presenza e l'attività di religiosi.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle rette versate dagli utilizzatori dei servizi messi a disposizione dall'Associazione;
- c) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) da contributi ricevuti da Enti pubblici e da privati e da ogni altra entrata, sempreché detti contributi di entrata non vengano destinati dall'Assemblea ad aumentare il patrimonio dell'Associazione;
- e) dai corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 3;
- f) dai proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- g) dai proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 117/2017;
- h) da acquisiti, lasciti testamentari e donazioni pervenute all'ente a titolo di incremento del patrimonio.

Articolo 5.

L'esercizio finanziario chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio annuale e verrà sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

SOCI

Articolo 6.

Sono soci le persone fisiche od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci dovranno versare la propria quota di adesione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, che deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere – ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 117/17 - che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva adunanza.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Articolo 7.

I soci avranno diritto di avanzare proposte per nuove iniziative e suggerimenti per la gestione delle attività sociali.

Gli Associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'associazione e di richiederne copia, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione via PEC o Raccomandata A/R; la richiesta dovrà essere evasa entro sessanta giorni dalla ricezione.

Articolo 8.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per esclusione, determinata da fatti e comportamenti contrari ai fini ed allo spirito dell'Associazione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere motivata.

Il Consiglio di Amministrazione dà immediata comunicazione scritta di tale delibera al socio. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell'esclusione ha 30 (trenta) giorni di tempo per proporre ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9.

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea, che ne stabilisce anche il numero, tra i soci, per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il socio risultato primo tra i non eletti. La nomina del nuovo Consigliere deve essere convalidata alla prima assemblea annuale. In caso non ci siano soci non eletti, deve essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del consigliere sostituto.

Il membro del Consiglio che, per ingiustificati motivi, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica e viene sostituito con le stesse modalità previste nel caso di dimissioni.

Articolo 10.

Il Consiglio nomina nel proprio seno:

- il Presidente,

- il Vice Presidente.

Il Consiglio nomina altresì il Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri.

Il Consiglio può provvedere inoltre alla nomina di uno o più Direttori responsabili, determinandone le attribuzioni o le funzioni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere effettuate per iscritto e recapitate ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La riunione può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. E' pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) le modalità di collegamento audio/video che verranno utilizzate.

Articolo 12.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e le mansioni.

Il Consiglio ha facoltà di redigere un regolamento che disciplini l'attività dell'Associazione, fatta eccezione per quanto riguarda la disciplina dei lavori assembleari, il cui relativo regolamento resta di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio predispose il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività dell'Associazione; infine, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Consiglio determina l'ammontare della quota associativa.

Articolo 13.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

La firma sociale è attribuita inoltre agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEE

Articolo 14.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio utilizzando un mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione ovvero la pubblicazione sul sito internet dell'avviso di convocazione contenente giorno, luogo e ora, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata qualora ne sia fatta domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'assemblea può essere convocata per audio/videoconferenza, anche in modalità mista presenza/videoconferenza, purché siano identificabili i soci presenti in entrambe le modalità. È pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità di collegamento.

Articolo 15.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 117/17:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio di esercizio annuale;
- c) nomina e revoca quando previsto l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modifiche dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 16.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci; ogni socio può rappresentare un numero massimo di tre soci.

Articolo 17.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare le regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 18.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora i soci lo ritengano opportuno.

L'Organo di Controllo può essere monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove dovuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso fissato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.

Le riunioni dell'Organo di Controllo collegiale possono tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed

i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. Si applica quanto previsto all'articolo 11 relativo alle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione, iscritti nell'apposito registro.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposita deliberazione dell'Assemblea.

Al Revisore spetta un compenso fissato dall'Assemblea, nei limiti di legge.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 21.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, richiamato quanto previsto dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22.

L'Associazione dovrà tenere presso la sede sociale il libro dei soci, che farà piena ed esclusiva prova della qualifica di socio sia tra i soci stessi sia nei confronti dei terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari ed ai Conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici.

L'Associazione dovrà tenere altresì il libro dei verbali delle riunioni delle assemblee, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni dell'Organo di Controllo, sui quali verranno trascritti tutti i verbali contenenti le deliberazioni di tali organi. Anche questi libri faranno piena ed esclusiva prova sia tra i soci sia di fronte ai terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari ed ai Conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici.

L'Associazione dovrà inoltre tenere il libro inventari.

Articolo 23.

Ogni modificazione del presente statuto dovrà essere adottata dall'assemblea straordinaria dei soci e verbalizzata per atto pubblico.

Ogni modifica statutaria dovrà essere riportata sull'apposito libro verbali delle assemblee.

La sostituzione degli amministratori e del legale rappresentante dell'associazione dovranno risultare da verbale assembleare debitamente trascritto sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, su conforme delibera del Consiglio, potrà validamente impegnare l'Associazione anche riguardo a qualsiasi

iscrizione, trascrizione o annotamento nei Registri Immobiliari e nel Pubblico Registro Automobilistico con esonero dei Conservatori dei Registri suddetti da qualsiasi responsabilità in ordine alle trascrizioni a favore e contro l'Associazione ed alle iscrizioni o cancellazioni di ipoteche.

SCIoglimento

Articolo 24.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dovrà essere in ogni caso devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri ETS.

NORMA DI RINVIO

Articolo 25.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.